



STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede.

È costituita l'**Associazione proprietari di Immobili di Marsia**, nel centro turistico di Marsia, Comune di Tagliacozzo.

L'Associazione ha sede legale a Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire altre sedi operative anche temporanee, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Articolo 2 - Scopo e durata.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita con lo scopo di tutelare in tutte le sedi gli interessi legittimi e i diritti degli associati, in riferimento alla gestione del centro turistico di Marsia e alla migliore fruizione e valorizzazione delle proprietà immobiliari, delle risorse ambientali, dei beni e servizi del centro turistico e del territorio circostante.

In particolare l'Associazione opererà nel modo migliore per:

1. salvaguardare gli interessi della collettività di Marsia
2. promuovere la riqualificazione e la valorizzazione del centro turistico;
3. tutelare e valorizzare l'ambiente naturale.

A tal fine attuerà le iniziative più opportune finalizzate:

- a) a promuovere e coordinare le attività volte a tutelare gli interessi legittimi e i diritti degli associati in tutte le sedi istituzionali;
- b) ad ottenere la dotazione dei servizi e delle infrastrutture necessari per garantire un adeguato livello di vivibilità dei beni, delle attrezzature e delle risorse ambientali di Marsia, escludendo qualsiasi scopo speculativo;
- c) a garantire che i servizi e le infrastrutture siano realizzati e svolti dalle pubbliche amministrazioni competenti, con criteri di funzionalità, trasparenza ed economicità dei costi;
- d) a curare i rapporti con il Comune di Tagliacozzo, con l'Amministrazione separata della Montagna Curio e con gli altri enti pubblici e privati che operano e/o hanno competenze di qualsiasi natura nel centro turistico di Marsia;
- e) a curare la raccolta e la piena disponibilità della documentazione utile per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- f) a realizzare adeguati strumenti di informazione, sostegno e consulenza degli associati in riferimento alle varie problematiche del centro turistico e del territorio circostante;
- g) al pieno conseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione non ha una durata predeterminata e può essere sciolta con il voto favorevole di almeno il 50 per cento più uno degli associati.

Articolo 3 – Associati.

L'adesione all'Associazione è libera. Possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che sono proprietari di beni immobili di qualsiasi natura, localizzati nel centro turistico di Marsia.

Il Consiglio Direttivo definisce le modalità di iscrizione all'Associazione e i criteri di rappresentanza nei casi di comproprietà dei beni immobiliari.

La qualità di associato si acquisisce con il versamento della quota associativa, previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo. A tal fine le richieste scritte di adesione dovranno essere inviate al Consiglio Direttivo, presso la sede legale dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibererà, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale ammissione dei nuovi associati alla prima riunione utile, anche se l'argomento non risulti all'ordine del giorno.

Tutti gli associati hanno diritto a pari titolo:

1. di partecipare alle Assemblee, alle riunioni e a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
2. di votare per le decisioni da adottare e per la elezione negli organi dell'Associazione;
3. di candidarsi e di essere eletti negli organi dell'Associazione;
4. di usufruire dei servizi posti in essere dall'Associazione e della documentazione di qualsiasi natura conservata dall'Associazione;
5. di prendere visione dei libri dell'Associazione e della documentazione cartacea e/o informatica concernente l'attività degli organi dell'Associazione;
6. di formulare proposte per le iniziative dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi fini statutari.

Ogni iscritto all'Associazione è tenuto a rispettare le norme del presente Statuto, a favorire la civile convivenza tra gli associati e gli utenti di Marsia e ad astenersi da azioni che possano danneggiare l'Associazione e/o contrastare gravemente con il perseguimento dei suoi scopi o con la attuazione delle decisioni adottate dagli organi associativi.

Articolo 4 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che potranno essere conferiti all'Associazione per effetto di donazioni, erogazioni e lasciti;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- c) da ogni altra eventuale entrata straordinaria.

Per l'attività dell'Associazione si provvede con le rendite del patrimonio, con le quote associative e i contributi volontari degli iscritti e con i contributi provenienti da terzi.

I contributi volontari versati dai soci non comportano l'acquisizione di particolari diritti o prerogative nella partecipazione alle attività associative.

Articolo 5 - Bilancio e utili.

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione dell'Assemblea dei soci, il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 6 - Organi.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Gli organi vengono rinnovati ogni tre anni o in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei membri subentra il primo dei non eletti. Qualora ciò non fosse possibile, l'organo interessato provvede al più presto alla sostituzione, che sarà ratificata dalla successiva Assemblea.

Articolo 7 - Assemblea degli iscritti.

L'Assemblea degli iscritti è sovraa ed è costituita da tutti gli associati.

I comproprietari dei beni sono rappresentati da una sola persona; le società e le altre persone giuridiche sono rappresentate dal legale rappresentante.

Gli iscritti possono essere rappresentati in Assemblea da altri scritti, a cui abbiano rilasciato apposita delega; ciascun delegato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è convocata, in unica convocazione, una volta l'anno dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria può essere convocata, in unica convocazione, su richiesta:

- del Consiglio Direttivo;
- del Presidente;
- del 30% degli iscritti.

L'Assemblea è convocata di norma a mezzo posta, ovvero con telefax o email. La convocazione deve essere inviata ad ogni iscritto almeno otto giorni prima e deve contenere, il luogo, la data e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea ha lo scopo di discutere e di deliberare per il perseguitamento delle finalità dell'Associazione; le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, vincolano gli organi dell'Associazione e gli iscritti, anche se, assenti o dissennienti.

In particolare l'Assemblea delibera sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo, sull'ammontare della quota associativa annuale, sugli indirizzi generali e sui programmi dell'Associazione, sulla nomina dei componenti gli organi dell'Associazione, ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente e sulle modifiche dello Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. I predetti nominano un segretario per la redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo e da chi presiede.

L'Assemblea è valida se risulta presente o rappresentato per delega almeno il 30% degli iscritti. Essa delibera:

- di norma con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti presenti o rappresentati, esclusi dal computo gli astenuti;
- per la modifica dello Statuto con il voto favorevole di almeno il 50 per cento più uno degli iscritti;
- per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno il 50 per cento più uno degli iscritti.

Per l'approvazione dei bilanci i componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo.

il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è stabilito di volta in volta dall'Assemblea entro un minimo di 5 ed un massimo di 9 componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato su richiesta del Presidente o del 40 per cento dei consiglieri ed è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, quest'ultimo con il compito di redigere i verbali delle riunioni. I verbali del Consiglio vengono trascritti su un apposito libro e sottoscritti dal Segretario e da chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo predisponde il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione, propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa e provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni e in conformità alle norme del presente Statuto, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per l'esecuzione dei deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla eventuale adesione dell'Associazione (e sulla revoca della stessa) ad associazioni della proprietà edilizia e ad altri organismi che possono contribuire al perseguimento delle finalità statutarie.

Per la validità delle decisioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per deliberare sull'esclusione di un iscritto dall'Associazione, su proposta del Collegio dei Probiviri, è necessario il voto favorevole almeno della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Alle sedute del Consiglio Direttivo sono invitati i Probiviri ed i Revisori dei conti, che possono intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 9 - Presidente e Vicepresidente.

il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza dell'Associazione e ne coordinano l'attività; presiedono l'Assemblea degli iscritti ed il Consiglio Direttivo, coordinano le discussioni e proclamano l'esito delle votazioni.

Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei conti.

i Revisori dei conti sono nominati in numero di 3 dall'Assemblea degli iscritti ed eleggono il Presidente del Collegio con il compito di coordinarne l'attività.

I Revisori dei conti controllano gli atti contabili e la situazione di cassa dell'Associazione. Redigono una relazione al rendiconto consuntivo ed al bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo ed hanno l'obbligo di trascrivere, su un apposito libro, dopo l'approvazione dell'Assemblea, i rendiconti consuntivi ed i bilanci preventivi dell'Associazione.

Articolo 11 - Collegio dei Probiviri.

I Probiviri sono nominati in numero di 3 dall'Assemblea degli iscritti ed eleggono il Presidente del Collegio, per coordinarne l'attività e sottoscrivere i verbali delle sedute.

Il Collegio dei Probiviri garantisce l'osservanza del presente Statuto da parte degli iscritti ed in particolare:

- formula pareri sull'esatta interpretazione delle norme del presente Statuto, su richiesta scritta degli organi dell'Associazione e/o degli associati;

- propone al Consiglio Direttivo l'esclusione dall'Associazione per gravi violazioni dello Statuto e gravi danni recati all'immagine e al patrimonio dell'Associazione o alla dignità e rispettabilità dei singoli associati.

I procedimenti per l'esclusione dall'Associazione debbono essere avviati con la contestazione scritta e circostanziata agli interessati degli specifici addebiti e debbono garantire agli stessi la possibilità di fornire i più opportuni chiarimenti, entro un congruo termine prestabilito. La proposta di esclusione deve essere approvata all'unanimità dei componenti il Collegio.

Il Collegio dei Probiviri è dotato di ampi poteri istruttori ed ispettivi per lo svolgimento delle proprie funzioni e non può esimersi dal prendere una decisione sulle questioni devolute alla sua competenza.

Articolo 12 - Recesso ed esclusione dall'Associazione.

Gli iscritti sono liberi di recedere dall'Associazione. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata ed ha effetto immediatamente dopo la scadenza dell'anno sociale.

Gli iscritti possono essere esclusi dall'Associazione per le motivazioni indicate nell'art. 11 del presente Statuto. L'esclusione può essere, inoltre, deliberata per il mercato versamento delle quote associative. In tal caso il Presidente dell'Associazione informa il Collegio dei Probiviri e il Consiglio Direttivo ed invita formalmente l'interessato a regolarizzare, entro un termine prefissato, la propria posizione. L'esclusione dall'Associazione per il mancato versamento delle quote associative dovrà avvenire previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, espresso a maggioranza dei componenti.

Gli iscritti che recedono o sono esclusi dall'Associazione e i loro aventi causa non hanno diritto in alcun caso al rimborso delle quote associative e dei contributi a qualsiasi titolo versati.

Articolo 13 - Incompatibilità e gratuità degli incarichi.

A far parte degli organi dell'Associazione possono essere eletti esclusivamente gli associati.

Gli incarichi di Consigliere, Revisore dei Conti e Proboviro sono tra loro incompatibili. Tutti gli incarichi in seno all'Associazione sono gratuiti e non danno diritto ad alcun compenso. Il Consiglio Direttivo può riconoscere il rimborso delle spese telefoniche e di trasporto sostenute per le finalità dell'Associazione o per l'espletamento di specifiche incombenze e debitamente documentate.

Articolo 14 - Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo con la maggioranza stabilita dall'art.7, penultimo comma, dello Statuto. In ogni caso le somme ed i beni che residuano al momento dello scioglimento devono essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, preferibilmente operanti nel territorio di Marsia.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie.

Il primo Consiglio Direttivo, il primo collegio dei Revisori dei conti ed il primo collegio dei Probiviri sono designati al momento della stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione e durano in carica un anno.

Articolo 16 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.